Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 274 del 24 novembre 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 243

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 novembre 2007.

Definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 59, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

S O M M A R I O

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 novembre 2007.

Definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 59, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed in particolare il titolo III della tabella *A* allegata al medesimo decreto, da ultimo sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come modificati dall'art. 1, commi 385 e 386, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed in particolare l'art. 59, comma 7-*bis*, il quale prevede che, con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Vista la circolare n. 7 del 15 dicembre 2006 del direttore dell'Agenzia del territorio, recante: «Modalità di fornitura telematica dei dati catastali a comuni, province e regioni, in coerenza con l'art. 37, comma 54, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, concernente la costituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito: Comitato)»;

Acquisito il previsto concerto del Comitato, formalizzato con nota prot. n. 8358 del 5 settembre 2007;

Considerato che in data 30 ottobre 2007 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha sancito l'intesa sul presente provvedimento, previo avviso favorevole dell'ANCI e delle regioni, con la seguente raccomandazione di queste ultime, condivisa dai rappresentanti dell'ANCI ed accolta dai rappresentanti dell'Agenzia del territorio: «nelle regioni che hanno attivato il Sistema di cooperazione applicativa SPCoop (Sistema pubblico di connettività e cooperazione), per il colloquio attraverso la rete regionale con gli enti locali e con gli enti della pubblica amministrazione centrale secondo le specifiche tecniche emanate dal CNIPA nel 2005, il collegamento per il colloquio tra Agenzia del territorio e singoli enti avverrà preferibilmente attraverso la rete regionale. Il collegamento in cooperazione applicativa è attivato secondo lo schema di accordo di servizio SPCoop per l'interscambio dei dati catastali che viene definito dallo specifico gruppo di lavoro costituito presso il Comitato per le regole tecniche dei dati territoriali»;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le regole tecnico economiche per l'utilizzo della base dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni ai sensi del comma 7-*bis* dell'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La base dei dati catastali, che rientra nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale, è costituita dall'insieme delle informazioni amministrativo-censuarie, grafiche e cartografiche, relative alla totalità dei beni immobili geograficamente localizzati in ambito territoriale comunale.

3. La base dei dati catastali di cui al comma 2 è resa disponibile alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalle stesse delegati, dei compiti istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della normativa in materia di riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali.

Art. 2.

Accesso telematico

1. Le pubbliche amministrazioni accedono ai servizi di interscambio delle informazioni catastali, previa sottoscrizione di specifica convenzione conforme allo schema allegato al presente decreto (allegato *A*), ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le tipologie dei servizi di cui al comma 1 e i relativi livelli di servizio sono definite nell'allegato *B* e pubblicate sul sito dell'Agenzia del territorio e del Comitato. L'Agenzia del territorio, sentito il Comitato, ne cura l'aggiornamento con cadenza periodica.

3. Le pubbliche amministrazioni convenzionate possono avvalersi, per l'accesso ai servizi d'interscambio, di altra pubblica amministrazione, ovvero di altro soggetto delegato o incaricato, previa comunicazione all'Agenzia del territorio.

Art. 3.

Oneri economici

1. L'accesso alla base dei dati catastali è consentito senza alcun onere.

2. Sono a carico della pubblica amministrazione richiedente eventuali costi eccezionali sostenuti dall'Agenzia del territorio per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze.

3. Nella determinazione dei costi eccezionali di cui al comma 2 si applicano le regole della riusabilità del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione.

4. L'Agenzia del territorio comunica annualmente al Comitato l'elenco dei servizi specifici erogati, anche al fine di aggiornare le tipologie di cui all'art. 2, comma 2.

5. Le regole tecnico economiche di erogazione dei servizi di cui al precedente comma 2 del presente articolo sono definite mediante atti aggiuntivi alla convenzione di accesso telematico alla base dei dati catastali di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4.

Utilizzo dei dati catastali

1. La base dei dati catastali è resa accessibile esclusivamente quando l'utilizzazione del dato è necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti delegati, dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente.

2. La pubblica amministrazione, all'atto della sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 2, attesta che la fruizione della base dei dati catastali è necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalla stessa delegati, dei propri compiti istituzionali.

3. L'accesso e l'utilizzo è consentito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in materia di riutilizzazione dei dati e delle informazioni catastali, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3, le pubbliche amministrazioni non possono cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati catastali acquisiti.

5. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i dati catastali all'interno dei propri sistemi informativi per lo svolgimento, anche in forma associata, dei compiti istituzionali, nonché integrarli, sotto la propria responsabilità, all'interno di servizi attinenti i medesimi compiti.

Art. 5.

Conservazione e custodia dei dati acquisiti

1. I dati acquisiti devono essere conservati e custoditi in conformità a quanto stabilito dagli articoli 51 e 71 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole contenute nel «Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza», di cui all'allegato *B* del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 6.

Regole tecniche per l'accesso

1. Le regole tecniche per l'accesso alla base dei dati catastali sono definite nell'allegato *B* del presente decreto.

2. Al fine di assicurare l'adeguamento rispetto all'evoluzione tecnologica ed alla normativa di settore, l'allegato *B* è aggiornato con cadenza almeno biennale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato. Il primo adeguamento, connesso alla diffusione del Sistema pubblico di connettività, è effettuato entro il 31 dicembre 2008.

Art. 7.

Titolarità dei dati

1. L'Agenzia del territorio, che garantisce la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il Sistema pubblico di connettività, ha la facoltà di variare i contenuti della base informativa e le modalità d'interscambio in relazione alle esigenze istituzionali, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 2.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed in coerenza con quanto definito dalla convenzione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, per garantire l'allineamento delle informazioni erogate e, al contempo, migliorarne la qualità, le pubbliche amministrazioni che accedono ai dati di cui all'art. 1 rendono disponibile, direttamente o per il tramite di altro soggetto delegato o incaricato così come previsto all'art. 2, comma 3, l'aggiornamento delle informazioni che abbiano attinenza con la base dei dati catastali e di cui abbiano la titolarità, attraverso un flusso informativo di ritorno secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività.

Art. 8.

Norma di salvaguardia

1. Le convenzioni aventi ad oggetto i servizi di interscambio, stipulate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità a quanto previsto dalla circolare del direttore dell'Agenzia del territorio n. 7 del 15 dicembre 2006 rimangono pienamente valide ed efficaci tra le parti, fino alla durata massima prevista all'art. 12 dell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 9.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 novembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: Picardi

ALLEGATO A

al decreto direttoriale per la definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 7- bis, del decreto legislativo n. 82/2005

Convenzione per la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del D.Lgs 82/2005.

L'Amministrazione ………………………… CF/PI: ……………………………… con sede legale in ……………………………………………………………………, rappresentato/a da ……………………………………………………………………………… in qualità di ………………………………………………….., di seguito denominato "Amministrazione"

oppure

L'Amministrazione ………………………… CF/PI: ……………………………… con sede legale in ………………………………………………………………….., rappresentato/a da ……………………………………………………. in qualità di rappresentante delle Amministrazioni ………………………………………………………, di seguito denominato "Amministrazione"

Premesso:

a. che, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stata istituita l'Agenzia del territorio;
b. che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, l'Agenzia del territorio è esecutiva ed esercita tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dallo statuto, prima svolte dal Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;
c. che il comma 7-bis dell'art. 59 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 prevede che la banca dati catastale rientra tra i dati territoriali di interesse nazionale e come tale debba essere resa disponibile per via telematica ai sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni;
d. che con circolare n. 7 del 15 dicembre 2006 del Direttore dell'Agenzia del territorio sono state regolamentate, in via transitoria, le modalità di fornitura telematica dei dati catastali ai comuni, province e regioni;
e. che ai sensi dell'art. 1, commi 194 – 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni cooperano con l'Agenzia del territorio nella gestione della banca dati catastale;
f. che con decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 sono state definite le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni;

tutto ciò premesso l'Amministrazione, come sopra rappresentata dichiara di accettare integralmente le condizioni di seguito riportate.

Art. 1

Oggetto

Con la presente convenzione sono disciplinate le modalità di accesso ai servizi di interscambio per la fruizione della base dei dati catastali ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

Le modalità tecniche per l'accesso alla base dei dati catastali e l'interscambio delle informazioni ad essa attinenti sono definite nell'allegato "B" del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

Art. 2
Ambito territoriale

L'Amministrazione, ai fini del presente atto, indica quale ambito territoriale di propria competenza:

- nazionale
- regione ....
- provincia di ....
- comuni di ....

Art. 3
Modalità di fornitura dei servizi

L'Amministrazione dichiara di voler disporre della fornitura della base dei dati catastali attraverso i servizi di cooperazione applicativa del "Sistema di Interscambio" dell'Agenzia del territorio.

Per l'accesso ai servizi d'interscambio la pubblica amministrazione si avvale, in qualità di incaricato, di ______________________.

Art. 4
I servizi

I servizi forniti e i relativi livelli di servizio sono indicati nell'Allegato B del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 e pubblicati sui siti dell'Agenzia del territorio e del Comitato per le regole tecniche istituito presso il CNIPA.

Per le necessità inerenti le forniture di primo impianto dei dati catastali alle Amministrazioni, l'eventuale trasferimento massivo dei dati è regolamentato come segue: ______________________

Art. 5
Oneri economici

L'accesso alla base dei dati catastali è consentito senza alcun onere.

Sono a carico dell'Amministrazione eventuali costi eccezionali sostenuti dall'Agenzia del territorio per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze.

Nella determinazione dei costi eccezionali di cui al comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 si applicano le regole della riusabilità del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione.

Le regole tecnico economiche di erogazione dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 sono definite mediante atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 6
Utilizzazione e custodia dei dati forniti

L'Amministrazione dichiara che l'accesso alla base dei dati catastali è necessario per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti delegati, dei propri compiti istituzionali e si impegna ad utilizzare i dati forniti esclusivamente in conformità a tali scopi.

L'Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in materia di riutilizzazione dei dati e delle informazioni catastali, fermo restando le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Amministrazione si impegna a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati catastali acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 4 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

I dati acquisiti devono essere conservati e custoditi in conformità a quanto stabilito dagli artt. 51 e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole contenute nel "disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", di cui all'allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7

Titolarità dei dati

L'Agenzia del territorio, che garantisce la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, ha la facoltà di variare i contenuti della base informativa e le modalità d'interscambio in relazione alle esigenze istituzionali fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per garantire l'allineamento delle informazioni erogate e, al contempo, migliorarne la qualità, l'amministrazione, direttamente o per il tramite di altro soggetto delegato o incaricato, rende disponibile l'aggiornamento delle informazioni che abbiano attinenza con la base dei dati catastali e di cui abbia la titolarità, attraverso un flusso informativo di ritorno secondo le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività.

Art. 8

Tutela dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione delle attività previste dal presente atto, l'Agenzia e l'Amministrazione, in qualità di Titolari autonomi, si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali avranno conoscenza nello svolgimento del servizio, e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita.

Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

La ricezione dei dati è consentita solo alle persone fisiche designate quali incaricati del trattamento.

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare le misure organizzative, fisiche e logistiche di cui agli artt. 31-36 del decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Art. 9

Foro competente

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Amministrazione, direttamente od indirettamente connessa all'esecuzione del servizio, è quello di Roma.

Art. 10

Clausola di Salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, o in caso di conflitto tra le disposizioni della presente convenzione e le disposizioni contenute nel Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 si applicano le disposizioni del Decreto stesso.

Art. 11

Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e notifiche tra le parti dovranno essere eseguite con lettera raccomandata A/R o mediante posta certificata.

Art. 12

Durata della Convenzione

La convenzione ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovata salvo formale disdetta da una delle parti tramite comunicazione, con almeno 90 giorni di preavviso, nelle forme di cui al precedente art. 11.

Roma, ...

L' Amministrazione………………………………………………….

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'Amministrazione, come sopra rappresentato, dichiara di approvare specificamente gli artt. 6, 9 e 10.

L' Amministrazione

………………………………………………..

ALLEGATO B

al decreto direttoriale per la definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 7- bis, del decreto legislativo n.82/2005.

Regole tecniche per l'accesso alla base dei dati catastali

1 Premessa

L'utilizzo dei dati catastali messi a disposizione dall'Agenzia del territorio mediante il sistema di interscambio avviene, a regime, in modalità di cooperazione applicativa, in piena conformità rispetto alle regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività come sono previste dall'art. 71, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, attraverso Porte di Dominio qualificate, l'uso della busta di e-government e servizi di sicurezza standard.

Analogamente, le amministrazioni che aderiscono al sistema di interscambio dei dati catastali, rendono disponibile l'aggiornamento delle informazioni di propria titolarità che abbiano attinenza con la base dei dati catastali, attraverso un flusso informativo di ritorno in modalità di cooperazione applicativa conforme alle regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività.

Ciò premesso, tenuto conto che:

- la normativa tecnica riguardante le sopra citate regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale è in via di emanazione;
- è necessario ed improrogabile consentire l'interscambio dei dati catastali secondo i principi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- è necessario prevedere un periodo di tempo per consentire il necessario adeguamento dei sistemi già realizzati,

il presente documento descrive le regole tecniche per l'utilizzo dei dati catastali mediante il sistema di interscambio realizzato dall'Agenzia del territorio, secondo regole concordate nell'ambito di progetti e-gov, con un elenco di servizi ad oggi immediatamente disponibili.

Sono definite inoltre le tipologie dei servizi di fornitura delle informazioni catastali e i relativi livelli di servizio. Entrambi sono pubblicati sul sito dell'Agenzia del territorio e del Comitato per le regole tecniche dei dati territoriali, istituito dall'art. 59 del Codice per l'amministrazione digitale. L'Agenzia del territorio, sentito il Comitato, ne cura l'aggiornamento con cadenza periodica.

2 Glossario Catastale

Cartografia raster o vettoriale	Rappresentazione del terreno attraverso l'individuazione e la descrizione grafica di tematismi propri (delimitazione del possesso, dell'altimetria, ecc.). Il formato di rappresentazione può essere raster o vettoriale. In una cartografia raster l'immagine della mappa viene identificata con una serie di pixel. In una cartografia vettoriale la rappresentazione della geometria avviene a mezzo di punti, linee e poligoni.
Categoria catastale	***Tipologia di classificazione delle unità immobiliari derivante dalle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche e che ne determinano la sua destinazione d'uso.*** La distinzione delle unità immobiliari secondo le varie specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche ed estrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell'unità immobiliare, eseguita nell'ambito di ciascuna zona censuaria. Le categorie sono suddivise in gruppi di categorie ordinarie e speciali o particolari. Ad esempio la categoria A/2 rappresenta u.i.u. di tipo abitativo civile.
Classe catastale	Grado di produttività classificante un determinato immobile nell'ambito della stessa qualità (nel caso di immobile rurale) o categoria catastale (nel caso di immobili urbani) di un comune. Ai terreni migliori viene attribuita la prima classe, ai peggiori l'ultima, intercalando le classi intermedie. Per gli immobili urbani la classificazione individua gradi di maggior apprezzamento passando dalla classe prima (la più bassa) all'ultima (quella più alta).
Consistenza catastale	Parametro tecnico utilizzato per le u.i.u. a destinazione ordinaria, espresso in vano, in m^2 o in m^3 , atto a definire l'ampiezza della stessa ai fini del calcolo della rendita.
Dati metrici dell'u.i.u.	Dati di superficie dell'u.i.u. suddivisi per tipo di ambiente.
Elaborato planimetrico	E' un documento tecnico, allegato alla dichiarazione di nuova costruzione o di variazione di u.i.u. che schematizza la distribuzione planimetrica delle u.i.u. nell'edificio.
Fabbricato urbano	Normalmente è una costruzione comprendente una o più u.i.u. iscritte al NCEU.
Fabbricato rurale	E' una costruzione comprendente più unità immobiliari alcune di tipo rurale, iscritte al NCT.
Foglio di mappa catastale	E' costituita dalla mappa del catasto terreni, per i centri urbani di norma in scala 1:2000 ovvero, più raramente 1:1000 o 1:4000, che rappresenta un ristretto ambito territoriale nella quale sono indicate con il loro nome o numero distintivo, strade, corsi d'acqua, perimetri delle particelle e sagome degli eventuali edifici che vi insistono. Ogni foglio catastale ha un numero arabo distintivo nell'ambito del Comune. L'insieme dei fogli di mappa di un intero Comune è rappresentato nel cosiddetto Quadro d'Unione.
Identificativo di catasto terreni	E' costituito da un insieme di codici atti ad individuare la particella di terreno nell'archivio censuario del NCT, comprendente la denominazione del comune, della eventuale sezione censuaria, del foglio catastale, della particella, dell'eventuale subalterno.
Identificativo di catasto urbano	E' costituito da un insieme di codici atti ad individuare l'u.i.u. nell'archivio censuario del NCEU, comprendente la denominazione del comune, della eventuale sezione amministrativa e della sezione urbana, del foglio catastale, della particella, del subalterno.
Mappa	Carta topografica speciale a grande scala e rappresentazione planimetrica delle particelle catastali. E' l'elaborato ideato e formato per concretizzare il significato geometrico del Nuovo catasto terreni.
Mappale	Locuzione equivalente a " numero di mappa" o numero di particella.

Microzona	Ambito territoriale sub comunale (definito dal DPR n. 138/98) con omogenei caratteri posizionali, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici nonchè di dotazione di servizi e infrastrutture urbane. In essa il mercato è omogeneo sul piano dei redditi e dei valori.
Catasto fabbricati	Nuovo catasto edilizio urbano (NCEU).
Catasto terreni	Nuovo catasto terreni (NCT).
Numero di mappa	Numero rappresentativo della particella edificata con il quale l'immobile è distinto nella mappa. In caso di terreni non edificati, normalmente si definisce anche, più usualmente e brevemente "particella".
Particella	La più piccola porzione di terreno appartenente a medesimi possessori, edificata o con una specifica qualità di coltura agraria e classe di redditività. E' individuata con un numero arabo rappresentativo, nella mappa di catasto dei terreni, racchiuso all'incirca nel baricentro del suo perimetro. La locuzione è usata anche in alternativa a numero di mappa o mappale per le particella edificate del NCEU.
Planimetria dell'u.i.u.	Rappresentazione planimetrica dell'u.i.u., normalmente in scala 1:200.
Punto fiduciale	Il punto fiduciale e' un particolare topografico, univocamente individuato e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato come riferimento per tutte le misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti geometrici di aggiornamento. L'insieme dei punti fiduciali identifica nel territorio due distinte maglie che vengono definite primaria e secondaria.
Qualità	Individuazione dei terreni in base alla qualità di coltura cui sono ordinariamente destinati (vigneto, seminativo, ecc.) o in base alla destinazione loro assegnata (cortile, fabbricato rurale, ecc.).
Rendita catastale	Rappresenta è il reddito medio ordinario ritraibile dall'u.i.u. al netto delle spese e perdite eventuali, ed al lordo soltanto dell'imposta fabbricati, delle relative sovrimposte e dei contributi di ogni specie (canoni, livelli, censi, decimi, debiti ipotecari e censuari, ecc.).
Subalterno	E' un numero atto ad individuare la specifica u.i.u. , in aggiunta a comune, eventuale sezione, foglio e particella.
Superficie catastale	La superficie dell'u.i.u. determinata ai sensi del DPR n. 138/98, ma che non concorre nell'attuale sistema estimativo catastale alla determinazione della rendita.
U.I.U. (unità immobiliare urbana)	La più piccola porzione immobiliare urbana funzionalmente e reddituale mente autonoma.
U.I.U. a destinazione ordinaria	U.I.U. iscrivibile in una delle categorie del gruppo A, B o C. Si tratta di immobili con caratteristiche ricorrenti (ordinarie) riconoscibili in tutte le u.i.u. di una medesima zona e destinazione d'uso. L'accertamento della rendita avviene con il sistema delle tariffe.
U.I.U. a destinazione speciale o particolare	U.I.U. iscrivibile in una delle categorie del gruppo D o E. Si tratta di immobili con caratteristiche singolari. L'accertamento della rendita avviene con stima diretta delle singole u.i.u..
Vano catastale	Parametro tecnico utilizzato per la determinazione della consistenza delle u.i.u. del gruppo A delle categorie catastali.
Zona censuaria	Ambito territoriale omogeneo (più ampio della microzona o del comune) nell'ambito del quale si applica il medesimo prospetto delle tariffe.

Per ulteriori approfondimenti si può far riferimento a http://www.agenziaterritorio.gov.it

3 Glossario Tecnologico

Sistema di interscambio	Sistema realizzato dall'Agenzia del territorio per l'erogazione di specifici servizi tramite la realizzazione di porte applicative.
Dominio	Si definisce il dominio come l'insieme delle risorse (in particolare le procedure, i dati e i servizi) e delle politiche di una determinata organizzazione. Il dominio definisce il confine di responsabilità di una organizzazione, in particolare per ciò che riguarda le politiche afferenti al proprio sistema informativo.
Porta di dominio	"porta di dominio", unico componente architetturale del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi.
Servizio	La fornitura o la ricezione di informazioni gestite dal sistema informativo dell'AgT o dell'Ente cooperante.
Utenti del sistema	Persone fisiche, censite presso il Controllo Accessi Centrale dell'Agenzia del territorio.
Iscrizione a un servizio	L'operazione effettuata da un utente del sistema al fine di attivare l'erogazione del servizio stesso. Con la stessa modalità è prevista altresì la facoltà dell'utente di sospenderlo o modificarne le modalità di erogazione
Ente autorizzato	Ente per il quale sia presente a sistema apposita autorizzazione all'utilizzo dei servizi di interscambio.
Utenti dell'interscambio	Utenti del sistema, indicati da un Ente Autorizzato, per la autonoma gestione dei flussi inerenti i servizi sui quali l'ente è iscritto
SPC	Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione
XML	Linguaggio derivato dall'SGML (Standard Generalized Markup Language) il metalinguaggio, che permette di creare altri linguaggi. Mentre l'HTML è un'istanza specifica dell'SGML, XML costituisce a sua volta un metalinguaggio, più semplice dell'SGML, largamente utilizzato per la descrizione di documenti sul Web. L'XML viene utilizzato per definire le strutture dei dati invece che per descrivere come questi ultimi devono essere presentati. Tali strutture vengono definite utilizzando dei marcatori (markup tags). Diversamente dall'HTML, l'XML consente all'utente di definire marcatori personalizzati, dandogli il controllo completo sulla struttura di un documento. Si possono definire liberamente anche gli attributi dei singoli marcatori. La specifica XML, largamente utilizzata in ambito internet, è lo standard per la definizione di documenti. Per questa ragione, nei progetti in esame, è previsto un ampio uso di tale specifica.
SOAP	SOAP è un protocollo leggero per lo scambio di informazioni in un ambiente distribuito e decentrato. Tale scambio di informazioni avviene mediante messaggi codificati in un formato XML; si parla, pertanto, di messaggistica XML.
Web Services	è un sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete; caratteristica fondamentale di un Web Service è quella di offrire un'interfaccia software utilizzando la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service stesso attivando le operazioni descritte nell'interfaccia tramite appositi "messaggi" inclusi in una "busta" SOAP: tali messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML.
Firma elettronica	"dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzati come metodo di autenticazione" (Direttiva europea 1999/93/CE)
PKI (Public-Key Infrastructure)	infrastruttura tecnico-organizzativa per l'emissione e la gestione di certificati a chiave pubblica

4 Il dato catastale

E' l'insieme delle informazioni utili allo scopo di garantire la certa identificazione sul territorio del bene immobile nell'ambito degli atti di trasferimento dei diritti e l'assegnazione della rendita ordinariamente ritraibile dall'immobile.

Il dato catastale è comprensivo altresì di ulteriori indicazioni accessorie che meglio possono contribuire all'identificazione dell'immobile (es. i dati di ubicazione delle unità immobiliari urbane) anche nei confronti di un'utenza non specialistica.

L'Agenzia del territorio amministra i dati catastali del patrimonio immobiliare sull'intero territorio nazionale ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il dato catastale è gestito tramite un sistema integrato cui fanno capo tre sottosistemi informativi storicamente organizzati in maniera indipendente .

Sistema informativo della Cartografia catastale

È la rappresentazione cartografica del territorio nazionale con speciale riferimento al tematismo del possesso di diritti reali.

Per ciascuna partizione del territorio (foglio di mappa) le informazioni sono così catalogabili :

- Individuazione delle dividenti particellari, delle acque e delle strade,
- Individuazione dei testi di identificazione delle particelle e dei particolari topocartografici significativi (fabbricati, punti fiduciali. etc).

La singola particella è individuata tramite il seguente identificativo:

- Comune
- Sezione Censuaria
- Foglio
- Allegato
- Sviluppo
- Numero di mappa

Sistema informativo censuario del Catasto dei Terreni

E' l'archivio delle informazioni censuarie ed amministrative inerenti i beni immobiliari in esso rappresentati.

Per ciascuna entità le informazioni sono così catalogabili :

- Informazioni di consistenza : superficie censuaria nominale e/o reale
- Informazioni censuarie : qualità e classe (il reddito è un dato derivato dei dati di classificazione, delle tariffe d'estimo e del dato di consistenza)
- Informazioni sui soggetti: dati anagrafici (o denominazione per le persone giuridiche), codice fiscale, tipo e quota di diritto esercitato
- Informazioni sugli atti amministrativi: dati di identificazione degli atti che hanno generato la specifica situazione oggettiva e soggettiva (tipo e data di efficacia di ogni mutazione)

Ciascuna entità è individuata tramite il seguente identificativo :

- Comune
- Sezione censuaria
- Foglio
- Particella

Sistema informativo censuario del Catasto dei Fabbricati

E' l'archivio delle informazioni grafiche, censuarie ed amministrative inerenti i beni immobiliari in esso rappresentati.

Per ciascuna entità le informazioni sono così catalogabili :

- Informazioni grafiche : Planimetria immobiliare e relativi dati metrici
- Informazioni tipologiche : Caratteristiche intrinseche in relazione alle tipologie costruttive
- Informazioni di posizionamento: indirizzo e ubicazione dell'unità immobiliare
- Informazioni di consistenza: vani o m^2 o m^3 in relazione a ciascuna categoria catastale
- Informazioni censuarie : categoria e classe
- Informazioni sui soggetti: dati anagrafici (o denominazione per le persone giuridiche), codice fiscale, tipo e quota di diritto esercitato
- Informazioni sugli atti amministrativi: dati di identificazione degli atti che hanno generato la specifica situazione oggettiva e soggettiva (tipo e data di efficacia di ogni mutazione)

Ciascuna entità è individuata tramite il seguente identificativo :

- Comune
- Sezione Amministrativa
- Sezione Urbana
- Foglio
- Particella
- Subalterno

Le informazioni sopra riportate sono da considerarsi standard a livello nazionale. Eventuali specificità locali dovute alla legislazione speciale vigente in taluni ambiti territoriali (es. catasto tavolare) saranno documentate nel dettaglio nell'ambito delle specifiche tecniche inerenti la composizione dei singoli dati, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia del territorio.

5 Sistema di interscambio dell'Agenzia del territorio

5.1 Infrastruttura tecnologica

Il modello si interscambio dell'Agenzia del territorio si basa sulla cooperazione tra sistemi informativi per la fruizione di informazioni pubblicate dall'Agenzia del territorio e utilizzabili dagli enti attraverso web service e per il prelievo, da parte dell'Agenzia, delle informazioni pubblicate dagli enti attraverso propri servizi realizzati secondo regole concordate nell'ambito di progetti e-gov.

Per il prelievo dei dati, ossia per l'attivazione dei web service di interesse, gli enti dovranno dotarsi di specifici moduli client che rispettino quanto riportato nella documentazione tecnica di dettaglio indicata nell'elenco dei servizi di cui al successivo punto 8 e pubblicata sul sito web dell'Agenzia del territorio e del Comitato per le regole tecniche dei dati territoriali, istituito dall'art. 59 del Codice per l'amministrazione digitale (di seguito per brevità, Comitato).

I servizi sono fruibili a cadenza periodica o, in alcuni casi, a richiesta, in base alle scelte effettuate all'atto dell'iscrizione al servizio nell'ambito della disponibilità assicurata dall'Agenzia del territorio. Caratteristiche e disponibilità dei singoli servizi sono dettagliate al successivo paragrafo 8.

Condizione necessaria per aderire al sistema di interscambio è la disponibilità dell'accesso ai servizi del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione.

5.2 Iscrizione e accesso ai servizi

Per poter accedere al Sistema di Interscambio dell'Agenzia del territorio gli Enti devono prioritariamente dare la propria adesione alla fruizione dei servizi mediante sottoscrizione di specifica Convenzione, il cui schema è allegato (allegato "A") al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, che definisce i termini contrattuali per la cooperazione con l'Agenzia del territorio.

Inoltre l'Ente dovrà compilare un modulo che contiene sia le informazioni di carattere contrattuale sia di identificazione dell'Ente stesso ai fini del suo censimento e accreditamento nell'ambito degli utenti dell'Agenzia. Nello stesso modulo devono essere indicati anche gli insiemi dei servizi di interesse, gli ambiti territoriali di competenza, e i dati identificativi degli utenti del sistema.

L'Agenzia, successivamente alla fase di censimento e accreditamento provvede a definire il profilo autorizzativo dell'Ente e assegna i parametri di accesso secondo le regole del sistema di controllo dell'Agenzia.

A garanzia dell'autenticità dell'utente/mittente e dell'integrità delle richieste pervenute è richiesto che ciascun Ente utilizzi un certificato di firma elettronica per il prelievo dei dati e credenziali personali (userID e password) per l'iscrizione ai servizi ed il monitoraggio dei flussi di informazione.

Le indicazioni per la generazione delle chiavi di firma, riconosciute nel sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria, vengono fornite dall'Agenzia del territorio al momento dell'adesione.

La firma dei file oggetto di interscambio è necessaria per garantire l'integrità del dato inviato e il non ripudio da parte dell'ente che ha effettuato la fornitura.

6 Sicurezza del sistema e norme comportamentali

Le amministrazioni cooperanti garantiscono il rispetto di regole minime di sicurezza, in termini di prassi organizzative e di gestione di servizi accessori (qualificazione, scoperta delle intrusioni, registrazione degli eventi e delle anomalie, gestione della concessione delle autorizzazioni, ecc.), di cui al paragrafo successivo, nonché l'adeguamento alle normative di settore.

6.1 Regole minime di sicurezza

Le caratteristiche di sicurezza per il sistema di interscambio sono:

- Autenticazione delle entità.
- Autorizzazione dei soggetti/applicazioni all'effettuazione delle operazioni (attribuzione, sospensione e revoca dei profili di accesso ai soggetti)
- Delega delle Autorizzazioni all'effettuazione delle operazioni.
- Mantenimento dell'Integrità dei dati.
- Riservatezza dei dati attraverso la cifratura del canale;
- Non ripudiabilità a livello di richiesta e di risposta.
- Registrazione degli eventi/Ispezione/Tracciabilità.
- Amministrazione della sicurezza.

6.2 Funzioni di sicurezza

Presso ogni porta di dominio, localizzata in ciascuno degli Uffici provinciali del territorio, sono state realizzate le seguenti funzioni di sicurezza:

- firma e verifica dell'autenticità e dell'integrità dei messaggi;
- confidenzialità dei messaggi;
- tracciatura applicativa.

Le funzioni di sicurezza svolte dalle porte di dominio si basano su informazioni di sistema trasmesse dai protocolli di cooperazione applicativa.

Le funzioni di sicurezza applicate al contenuto dei messaggi riguardano:

- l'autorizzazione al servizio;
- le funzioni applicative per la non ripudiabilità delle informazioni.

7 Modalità di fruizione della base dei dati catastali

L'Agenzia del territorio rende disponibile la base dei dati catastali tramite gli ordinari processi di estrazione, su base comunale dal sistema informativo catastale.

Le informazioni sono rese disponibili tramite l'accesso ai servizi elencati al successivo punto 8. Tali servizi sono suddivisi in due insiemi, a seconda della tipologia dell'Ente fruitore.

Per il prelievo delle informazioni l'Ente deve disporre di moduli software per effettuate le seguenti operazioni:

- preparazione del file XML contenente i dati della richiesta da inviare all'Agenzia del territorio
- apposizione della firma elettronica
- chiamata del web service corrispondente al servizio di interesse
- controllo che la risposta non sia una messaggio di errore
- verifica dell'integrità della risposta e della firma apposta dall'Agenzia sulla busta di risposta
- verifica della validità del certificato
- lettura ed utilizzo dei dati.

Il controllo della validità del certificato dell'Agenzia del territorio, con il quale è stata firmata la risposta, avviene successivamente al buon esito della verifica di congruità della firma.

Per accertare la validità del certificato sono effettuati, in ordine, i seguenti controlli:

- Certification Autority emittente;
- periodo di inizio validità;
- periodo di fine validità;
- Certification Revocation List (CRL).

8 Elenco dei servizi

L'elenco dei servizi riportati al presente paragrafo, unitamente ai livelli di servizio e alla documentazione tecnica di dettaglio, in conformità a quanto previsto all'art. 2 , comma 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, è aggiornato periodicamente dall'Agenzia del territorio, sentito il Comitato, e pubblicato sul sito dell'Agenzia del territorio e su quello del Comitato.

La tabella seguente riporta l'elenco dei servizi di fornitura dei dati catastali resi disponibili dall'Agenzia del territorio, attraverso il sistema di interscambio, a tutte le Amministrazioni e quelli specifici per i soli Comuni; per ciascun servizio sono definiti:

- il nome del servizio ai fini dell'iscrizione;
- la tipologia dei dati trattati;
- Il periodo/data di riferimento dei dati forniti;
- L'inizio ed il periodo della disponibilità dei dati;

il riferimento e la descrizione della documentazione tecnica di dettaglio, contenente le modalità tecnico – operative per l'utilizzo dei servizi.

L'elenco dei servizi di seguito riportato sarà ampliato, con le modalità e i tempi previsti dall'articolo 6 del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, anche in funzione dello sviluppo dei servizi di interscambio afferenti alle attività tecnico-amministrative connesse all'art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004 e alla legge n. 80/2006.

8.1 SERVIZI PER TUTTI GLI ENTI DELLA P.A.

Tipologia di fornitura	Ambito catastale	Nome servizio ai fini dell'iscrizione	Tipologie di dati	Periodo/data di riferimento dei dati	Nome XSD	DISPONIBILITA'
DATI ATTUALIZZATI ("FOTOGRAFATI") AD UNA DATA SCELTA. I servizi che rientrano in questa tipologia sono servizi "una tantum" ossia servizi erogati, a fronte della relativa iscrizione, un'unica volta	CATASTO TERRENI	Attualità completa terreni	Informazioni sulle particelle, sui soggetti e sulle titolarità	Il servizio non è periodico ma, per ciascuna iscrizione è erogato un'unica volta. I dati estratti sono quelli validi alla data indicata tra i parametri dell'iscrizione	DatiZip.xsd Lo schema è relativo alle informazioni necessarie al prelievo delle forniture. I dati estratti sono contenuti in file, in formato testo, compressi ed allegati al messaggio SOAP di risposta	Nello slot temporale assegnato in fase di iscrizione
		Attualità immobili terreni	Informazioni sulle particelle			
		Attualità soggetti terreni	Informazioni sui soggetti e sulle titolarità			
	CATASTO FABBRICATI	Attualità completa fabbricati	Informazioni sui fabbricati, sui soggetti sulle titolarità	Il servizio non è periodico ma, per ciascuna iscrizione è erogato un'unica volta. I dati estratti sono quelli validi alla data indicata tra i parametri dell'iscrizione	DatiZip.xsd Lo schema è relativo alle informazioni necessarie al prelievo delle forniture. I dati estratti sono contenuti in file, in formato testo, compressi ed allegati al messaggio SOAP di risposta	Nello slot temporale assegnato in fase di iscrizione
		Attualità immobili fabbricati	Informazioni sui fabbricati			
		Attualità soggetti fabbricati	Informazioni sui soggetti e sulle titolarità			
	CARTOGRAFIA VETTORIALE	Attualità cartografia	Dati vettoriali	Il servizio non è periodico ma, per ciascuna iscrizione è erogato un'unica volta. I dati estratti sono quelli validi alla data di estrazione e possono riguardare tutte le mappe o solo quelle variate a partire da una data da indicare nei parametri di richiesta.	DatiZip.xsd Lo schema è relativo alle informazioni necessarie al prelievo delle forniture. I dati estratti sono contenuti in file, in formati dipendenti dai parametri della richiesta, compressi ed allegati al messaggio SOAP di risposta	Nello slot temporale assegnato in fase di iscrizione

Tipologia di fornitura	Ambito catastale	Nome servizio ai fini dell'iscrizione	Tipologie di dati	Periodo/data di riferimento dei dati	Nome XSD	DISPONIBILITA'
AGGIORNAMENTI DEGLI ATTI CATASTALI REGISTRATI IN UN DETERMINATO INTERVALLO TEMPORALE I servizi che rientrano in questa tipologia sono servizi "periodici" ossia servizi erogati,a fronte della relativa iscrizione, in base alla periodicità scelta dall'ente	CATASTO TERRENI	Aggiornamenti terreni	Informazioni sulle particelle, sui soggetti e sulle titolarità	Il servizio è periodico, di norma mensile ed in base alla frequenza scelta dall'utente (compatibilmente con i parametri previsti per il servizio) il periodo di riferimento è quello precedente al periodo nel quale si ritirano i dati.	DatiZip.xsd Lo schema è relativo alle informazioni necessarie al prelievo delle forniture. I dati estratti sono contenuti in file, in formato testo, compressi ed allegati al messaggio SOAP di risposta	Nello slot temporale assegnato in fase di iscrizione
		Variazioni soggettive terreni	Informazioni sui soggetti e sulle titolarità		IncrementaleSoggetti.xsd	Nello slot temporale assegnato in fase di iscrizione
		Variazioni oggettive terreni	Informazioni sulle particelle		IncrementaleOggettiTerreni.xsd	Nello slot temporale assegnato in fase di iscrizione
	CATASTO FABBRICATI	Aggiornamenti fabbricati	Informazioni sui fabbricati, sui soggetti sulle titolarità	Il servizio è periodico , di norma mensile ed in base alla frequenza scelta (compatibilmente con i parametri previsti per il servizio) il periodo di riferimento è quello precedente al periodo nel quale si ritirano i dati.	DatiZip.xsd Lo schema è relativo alle informazioni necessarie al prelievo delle forniture. I dati estratti sono contenuti in file, in formato testo, compressi ed allegati al messaggio SOAP di risposta	Nello slot temporale assegnato in fase di iscrizione
		Variazioni soggettive fabbricati	Informazioni sui soggetti e sulle titolarità		IncrementaleSoggetti.xsd	Nello slot temporale assegnato in fase di iscrizione
		Variazioni oggettive fabbricati	Informazioni sui fabbricati ed immagini delle planimetrie[1]		IncrementaleOggettiFabbricati.xsd e Planimetrie.xsd	Nello slot temporale assegnato in fase di iscrizione

[1] La fornitura delle immagini delle planimetrie è prevista per i soli comuni . Per gli enti diversi dai comuni è vincolata da autorizzazione specifica

	CARTOGRAFIA VETTORIALE	Incrementale cartografia	Dati vettoriali.	Il servizio è periodico , di norma mensile ed in base alla frequenza scelta dall'utente (compatibilmente con i parametri previsti per il servizio) il periodo di riferimento è quello che parte dal primo giorno del periodo precedente al periodo nel quale si ritirano i dati e termina il giorno della estrazione dei dati. I dati estratti possono riguardare i soli elementi geometrici variati o l'intera mappa contenente gli elementi geometri variati.	DatiZip.xsd Lo schema è relativo alle informazioni necessarie al prelievo delle forniture. I dati estratti sono contenuti in file, in formati dipendenti dai parametri della richiesta, compressi ed allegati al messaggio SOAP di risposta	Nello slot temporale assegnato in fase di iscrizione

8.2 SERVIZI SPECIFICI PER I COMUNI

Tipologia di fornitura	Ambito catastale	Nome servizio ai fini dell'iscrizione	Tipologie di dati	Periodo/data di riferimento dei dati	Nome XSD	DISPONIBILITA'
TUTTI I DATI METRICI DEL CATASTO FABBRICATI ATTUALIZZATI ("FOTOGRAFATI") ALLA DATA DI SERVIZIO PER FINI TARSU (art. 1, comma 340 L. 311/2004)	CATASTO FABBRICATI	Tarsu - attualità	Informazioni sui dati metrici dei fabbricati attivi al termine del periodo trattato e, se indicato nei parametri, sui soggetti titolari	Il servizio non è periodico ma, per ciascuna iscrizione è erogato un'unica volta. I dati estratti sono quelli validi alla data indicata tra i parametri dell'iscrizione	DatiZip.xsd Lo schema è relativo alle informazioni necessarie al prelievo delle forniture. I dati estratti sono contenuti in file, nei formato xml o in formato testo in base alla richiesta, compressi ed allegati al messaggio SOAP di risposta	Nello slot temporale assegnato in fase di iscrizione
AGGIORNAMENTI DEGLI ATTI DEL CATASTO FABBRICATI REGISTRATI IN UN INTERVALLO TEMPORALE DATO DA FORNIRE PER FINI TARSU (ART. 1 COMMA 340 L. 311/2004)	CATASTO FABBRICATI	Tarsu - aggiornamenti	Informazioni sui dati metrici dei fabbricati movimentati nel periodo a cui si riferisce la fornitura e, se indicato nei parametri, sui soggetti titolari al termine del periodo di riferimento	Il servizio è periodico ed in base alla frequenza scelta dall'utente (compatibilmente con i parametri previsti per il servizio) il periodo di riferimento è quello precedente al periodo nel quale si ritirano i dati.	DatiZip.xsd Lo schema è relativo alle informazioni necessarie al prelievo delle forniture. I dati estratti sono contenuti in file, nei formato xml o in formato testo in base alla richiesta, compressi ed allegati al messaggio SOAP di risposta	Nello slot temporale assegnato in fase di iscrizione
DATI DERIVANTI DALL' "ADEMPIMENTO UNICO" FORNITI AI FINI DELLA GESTIONE DELL'ICI	CATASTO TERRENI E CATASTO FABBRICATI	ICI	Informazioni relative a alle note trascritte con il modello unico e ai fabbricati, alle particelle ed ai titolarti referenziati in suddette note	Il servizio è mensile. I dati estratti sono quelli relativi alle note registrate con il modello unico e/o repertoriate nel mese precedente a quello di esposizione dei dati	ICI.xsd	A partire dalla seconda metà del mese successivo al mese di riferimento della fornitura.

9 Livelli di servizio

I servizi di interscambio dell'Agenzia del territorio sono una componente strutturale del sistema informativo dell'Agenzia e ne condividono i livelli di servizio della relativa piattaforma tecnologica, dei servizi di rete e della gestione utenza (informazione e assistenza).

9.1 Disponibilità delle forniture

La disponibilità dei dati è assicurata all'interno dello slot temporale assegnato al momento dell'iscrizione. I periodi di disponibilità dei servizi sono indicati nell'elenco degli stessi nel paragrafo 8.

I dati vengono mantenuti in linea, anche in base alla disponibilità dei sistemi, fino ad un massimo di tre mesi. Trascorso tale periodo i dati sono ancora recuperabili attraverso il servizio arretrati, attivo per i tre mesi successivi. Trascorso tale ulteriore intervallo di tempo i dati sono cancellati e non riproducibili.

9.2 Assistenza

L'assistenza, erogata per i soli utenti abilitati all'esercizio dei servizi di interscambio, è organizzata su due livelli:

- ✓ un supporto informativo (assistenza on-line) che consente un approfondimento dei servizi, la soluzione in via autonoma delle problematiche più frequenti e l'informazione aggiornata sullo stato dei servizi;
- ✓ un canale di contatto con operatori specializzati, qualora il supporto informativo di assistenza on-line non sia stato sufficiente a superare il problema incontrato attraverso richieste strutturate compilate via web.

Per le modalità di erogazione dell'assistenza, ed i relativi livelli di servizio, riguardanti i servizi di specifico interesse dei Comuni si rinvia agli accordi connessi all'attuazione della disposizione di cui all'art. 1, commi 194-200, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10 I servizi per il prelievo, da parte dell'Agenzia del territorio, delle informazioni che abbiano attinenza con la base dei dati catastali e pubblicate dagli enti titolari, direttamente o per il tramite di altro soggetto delegato o incaricato

I servizi descritti al presente paragrafo riguardano il flusso di ritorno delle informazioni attinenti alla base dati catastale, per le finalità di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

Si tratta di servizi per i quali è necessaria la realizzazione di moduli server da parte delle amministrazioni, o di altri soggetti delegati o incaricati, per l'esposizione dei dati e di moduli client da parte dell'Agenzia del territorio per il prelievo secondo regole e tempistica concordate.

Il colloquio è supportato da ulteriori servizi per la notifica dell'avvenuta pubblicazione da parte dell'amministrazione, o di altri soggetti delegati o incaricati , e dell'esito dell'utilizzo del dato da parte dell'Agenzia del territorio, quando l'informazione è finalizzata all'aggiornamento della banca dati.

La normativa vigente prevede, nell'ambito di processi interamministrativi tra l'Agenzia del territorio e i comuni, l'invio di:

a) file delle notifiche ex art. 1, comma 336, della L. 30 dicembre 2004, n. 311

b) file delle segnalazioni ex art. 34 quinquies della L. n. 80/2006

c) file di variazione degli stradari comunali e degli indirizzi degli immobili, utili all'aggiornamento della toponomastica catastale.

I servizi di cui al punto c) sono operativi in fase sperimentale, mentre quelli di cui ai punti a) e b) sono in corso di realizzazione.

In questo ambito sono realizzabili anche servizi che, pur non discendendo da previsioni normative, trovano applicazione nel miglioramento della qualità delle banche dati catastali.

L'elenco dei servizi, unitamente ai livelli di servizio e alla documentazione tecnica di dettaglio, attinenti alla base dei dati catastali e resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni, in analogia a quanto previsto per i servizi resi disponibili dall'Agenzia, è definito ed aggiornato periodicamente su proposta delle amministrazioni eroganti, approvata dal Comitato, e pubblicato sul sito del Comitato, sui siti delle amministrazioni interessate, e su quello dell'Agenzia del territorio.

07A09729

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(G703225/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 7 1 1 2 4 *

€ 2,00